

Testo presentato agli organi collegiali	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1 - Oggetto</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Messina viene costituito l'Ospedale veterinario didattico (di seguito indicato come "Ospedale"), struttura speciale per la didattica e la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Messina e strumento della Facoltà di Medicina Veterinaria per l'attività sanitaria veterinaria.</p> <p>2. L'ospedale ha sede presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina.</p> <p>3. L'Ospedale è centro autonomo di spesa, gestito nel rispetto delle norme di contabilità universitaria previste dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.</p> <p>4. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di gestione ed il funzionamento dell'Ospedale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2 - Strutture dell'Ospedale</b></p> <p>1. L'attività ospedaliera è svolta presso i locali già assegnati dal Consiglio di Facoltà e in quelli che saranno costruiti all'uopo.</p> <p>2. L'Ospedale veterinario didattico comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ospedale veterinario per grandi animali;</li> <li>b) Ospedale veterinario per piccoli animali;</li> <li>c) Sala necroscopica.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 - Finalità dell'Ospedale</b></p> <p>1. Le finalità che l'Ospedale intende perseguire, attraverso le strutture indicate all'art. 2, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività istituzionali</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1 - Oggetto</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Messina viene costituito l'Ospedale veterinario didattico (di seguito indicato come "Ospedale"), struttura speciale, <b>senza autonomia finanziaria e contabile</b>, per la didattica e la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Messina e strumento della Facoltà di Medicina Veterinaria per l'attività sanitaria veterinaria.</p> <p>2. L'ospedale ha sede presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina. [xxx]</p> <p>3. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di gestione ed il funzionamento dell'Ospedale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2 - Strutture dell'Ospedale</b></p> <p>1. L'attività ospedaliera è svolta presso i locali già assegnati dal Consiglio di Facoltà e in quelli che saranno costruiti all'uopo.</p> <p>2. L'Ospedale veterinario didattico comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ospedale veterinario per grandi animali;</li> <li>b) Ospedale veterinario per piccoli animali;</li> <li>c) Sala necroscopica.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 - Finalità dell'Ospedale</b></p> <p>1. Le finalità che l'Ospedale intende perseguire, attraverso le strutture indicate all'art. 2, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività</li> </ul>

didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina Veterinaria;

- b) consentire agli studenti della Facoltà di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi, sotto la guida di personale docente;
- c) consentire agli studenti della Facoltà di acquisire conoscenze dirette riguardo alla cura degli animali e alla ricerca nell'ambito della Medicina Veterinaria;
- d) garantire ai professori e ai ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, di ricerca e di cura in ambito universitario.
- e) consentire l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni (aggiornamento post lauream), nell'ambito delle iniziative promosse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dai Dipartimenti;
- f) creare una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisca un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali;
- g) consentire l'attività intramoenia organizzata.

#### **Art. 4 - Personale**

1. Può svolgere le prestazioni di competenza per il funzionamento dell'Ospedale:

- a) tutto il personale docente strutturato della Facoltà di Medicina Veterinaria, coadiuvato da dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti), e il personale docente a contratto;
- b) il personale tecnico-amministrativo universitario assegnato all'Ospedale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, e il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai Dipartimenti della Facoltà.

istituzionali didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina Veterinaria;

- b) consentire agli studenti della Facoltà di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi, sotto la guida di personale docente;
- c) consentire agli studenti della Facoltà di acquisire conoscenze dirette riguardo alla cura degli animali e alla ricerca nell'ambito della Medicina Veterinaria;
- d) garantire ai professori e ai ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, di ricerca e di cura in ambito universitario.
- e) consentire l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni (aggiornamento post lauream), nell'ambito delle iniziative promosse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dai Dipartimenti;
- f) creare una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisca un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali;
- g) consentire l'attività intramoenia organizzata.

#### **Art. 4 - Personale**

1. Può svolgere le prestazioni di competenza per il funzionamento dell'Ospedale:

- a) tutto il personale docente strutturato della Facoltà di Medicina Veterinaria, coadiuvato da dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti), e il personale docente a contratto;
- b) il personale tecnico-amministrativo universitario assegnato all'Ospedale [xxx] dall'Ateneo e il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai Dipartimenti della Facoltà;
- c) un responsabile amministrativo

2. Oltre al personale sopra citato, sono di supporto: studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di alta formazione o altre figure previa autorizzazione del Comitato di gestione.

3. In funzione di specifiche esigenze, l'Ospedale può instaurare rapporti di lavoro, anche in forma flessibile, nel rispetto dei criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e degli specifici contratti di lavoro di riferimento nonché dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 5 - Utenti**

1. Sono utenti dell'Ospedale, ai fini dell'attività didattica, assistenziale e di ricerca scientifica, i professori, anche a contratto, e i ricercatori della Facoltà di Medicina Veterinaria, nonché:

- a) gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- b) gli iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di collaborazione alla ricerca e i borsisti facenti capo ai Dipartimenti delle aree scientifiche d'interesse della suddetta Facoltà;
- e) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l'Ospedale, sono assimilati agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'Ospedale.

#### **Art. 6 - Organi dell'Ospedale**

Sono organi dell'Ospedale:

- a) Comitato di gestione;
- b) Direzione sanitaria.

#### **designato dal Direttore Generale.**

2. Oltre al personale sopra citato, sono di supporto: studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di alta formazione o altre figure previa autorizzazione del Comitato di gestione.

3. In funzione di specifiche esigenze, l'Ospedale può instaurare rapporti di lavoro, anche in forma flessibile, nel rispetto dei criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e degli specifici contratti di lavoro di riferimento nonché dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 5 - Utenti**

1. Sono utenti dell'Ospedale, ai fini dell'attività didattica, assistenziale e di ricerca scientifica, i professori, anche a contratto, e i ricercatori della Facoltà di Medicina Veterinaria, nonché:

- a) gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- b) gli iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di collaborazione alla ricerca e i borsisti facenti capo ai Dipartimenti delle aree scientifiche d'interesse della suddetta Facoltà;
- e) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l'Ospedale, sono assimilati agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'Ospedale.

#### **Art. 6 - Organi dell'Ospedale**

Sono organi dell'Ospedale:

- c) Comitato di gestione;
- d) Direzione sanitaria.

**Art. 7 - Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione è l'organo collegiale preposto alla gestione ed alla conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ospedale.

2. Il Comitato di gestione è responsabile della pianificazione degli obiettivi e della definizione delle strategie, in attuazione e in coerenza con le indicazioni fornite dagli organi di governo dell'Ateneo e con le linee d'indirizzo espresse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria.

3. Il Comitato di gestione dell'Ospedale è composto da:

cinque docenti eletti dal Consiglio di Facoltà, tra i quali viene scelto il Presidente, e di cui almeno un rappresentante di ciascuno dei SS.SS.DD clinici (VET/08, VET/09 e VET/10), nonché dal Segretario amministrativo che ha il compito di concorrere alla gestione amministrativo-contabile. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica ed alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia;

e a titolo consultivo da:

- un Rappresentante del SSD VET/03 (se non già rappresentato);
- un Rappresentante del personale medico veterinario non strutturato che opera presso l'Ospedale (dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, ecc.);
- un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo che opera presso l'Ospedale;
- tre Studenti, designati dal Consiglio di Facoltà, tra i loro rappresentanti in seno al Consiglio medesimo.

4. Il Comitato di gestione:

- a) verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati alle strutture e i risultati conseguiti;
- b) individua le priorità nell'utilizzo della struttura ospedaliera per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che l'Ospedale deve fornire all'Ateneo e alla collettività;
- c) predisporre il bilancio di previsione e il

**Art. 7 - Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione è l'organo collegiale preposto alla gestione ed alla conduzione organizzativa [xxx] dell'Ospedale.

2. Il Comitato di gestione è responsabile della pianificazione degli obiettivi e della definizione delle strategie, in attuazione e in coerenza con le indicazioni fornite dagli organi di governo dell'Ateneo e con le linee d'indirizzo espresse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria.

3. Il Comitato di gestione dell'Ospedale è composto da:

cinque docenti eletti dal Consiglio di Facoltà, tra i quali viene scelto il Presidente, e di cui almeno un rappresentante di ciascuno dei SS.SS.DD clinici (VET/08, VET/09 e VET/10), [xxx]. **Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente con minore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal componente più giovane di età;**

ed a titolo consultivo da:

- un Rappresentante del SSD VET/03 (se non già rappresentato);
- un Rappresentante del personale medico veterinario non strutturato che opera presso l'Ospedale (dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, ecc.);
- un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo che opera presso l'Ospedale;
- tre Studenti, designati dal Consiglio di Facoltà, tra i loro rappresentanti in seno al Consiglio medesimo.

4. Il Comitato di gestione:

- a) verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati alle strutture e i risultati conseguiti;
- b) individua le priorità nell'utilizzo della struttura ospedaliera per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che l'Ospedale deve fornire all'Ateneo e alla collettività;
- c) [xxx]

<p>conto consuntivo da trasmettere al Consiglio di Facoltà e agli Organi di governo;</p> <p>d) stabilisce le modalità di copertura dei costi per le attività didattiche, sanitarie e sperimentali richieste dagli utenti;</p> <p>e) approva tutti i provvedimenti finanziari ed economici relativi all'Ospedale;</p> <p>f) promuove lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'Ospedale, anche attivando proficui rapporti di collaborazione con le realtà professionali del territorio;</p> <p>g) formula, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Facoltà, i piani di utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti delle assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione e dei proventi derivanti dalle attività di conto terzi;</p> <p>h) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività medica veterinaria;</p> <p>i) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al controllo delle attività economiche, sulla base di apposita relazione annuale presentata dal Direttore sanitario;</p> <p>l) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività richieste dagli utenti;</p> <p>m) approva gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche e formative finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nell'Ospedale sotto il controllo e la responsabilità del personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria;</p> <p>n) approva le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni sanitarie, analitiche e tecniche richieste da terzi;</p> <p>o) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessari all'Ospedale;</p> <p>p) formula i piani pluriennali dell'attività, in coerenza con le finalità dell'Ospedale compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio;</p> <p>q) cura il coerente svolgimento delle attività</p>	<p>d) stabilisce le modalità di copertura dei costi per le attività didattiche, sanitarie e sperimentali richieste dagli utenti;</p> <p>e) [xxx]</p> <p>f) promuove lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'Ospedale, anche attivando proficui rapporti di collaborazione con le realtà professionali del territorio;</p> <p>g) formula, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Facoltà, i piani di utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti delle assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione e dei proventi derivanti dalle attività di conto terzi;</p> <p>h) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività medica veterinaria;</p> <p>i) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al controllo delle attività economiche, sulla base di apposita relazione annuale presentata dal Direttore sanitario;</p> <p>l) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività richieste dagli utenti;</p> <p>m) <b>propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'approvazione degli accordi di collaborazione, delle convenzioni e dei contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche e formative finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nell'Ospedale sotto il controllo e la responsabilità del personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria;</b></p> <p>n) approva le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni sanitarie, analitiche e tecniche richieste da terzi;</p> <p>o) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessari all'Ospedale;</p> <p>p) formula i piani pluriennali dell'attività, in coerenza con le finalità dell'Ospedale <b>compatibilmente con le risorse disponibili;</b></p> <p>q) cura il coerente svolgimento delle attività</p>
---	--

didattiche e scientifico-sperimentali, nonché quelle di servizio da svolgere a favore dell'Ateneo;

r) istituisce eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

s) redige e approva il regolamento interno sulla strutturazione dei servizi e sull'organizzazione delle attività ospedaliere;

t) approva il conferimento di incarichi professionali;

u) delega al Direttore sanitario particolari poteri.

5. Il Comitato di gestione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta mediante mezzi idonei, salvo motivati casi di assoluta e improrogabile necessità che giustificano la riduzione del termine suddetto.

6. La seduta del Comitato è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Il Comitato redige una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

8. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e ciascun membro non è rieleggibile consecutivamente.

#### **Art. 8 - Direzione sanitaria**

1. La Direzione sanitaria dell'Ospedale è affidata al Direttore Sanitario.

2. Il Direttore sanitario:

a) concorre, unitamente al Presidente del Comitato di gestione, che ne ha la responsabilità, alla gestione della struttura ospedaliera;

b) dirige, ai fini igienico-sanitari e tecnico-organizzativi, i servizi;

c) opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione;

didattiche e scientifico-sperimentali, nonché quelle di servizio da svolgere a favore dell'Ateneo;

r) istituisce eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

s) redige e approva il regolamento interno sulla strutturazione dei servizi e sull'organizzazione delle attività ospedaliere;

t) **propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo** il conferimento di incarichi professionali;

u) delega al Direttore sanitario particolari poteri.

5. Il Comitato di gestione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta mediante mezzi idonei, salvo motivati casi di assoluta e improrogabile necessità che giustificano la riduzione del termine suddetto.

6. La seduta del Comitato è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Il Comitato redige una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

8. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e ciascun membro non è rieleggibile consecutivamente.

#### **Art. 8 - Direzione sanitaria**

1. La Direzione sanitaria dell'Ospedale è affidata al Direttore Sanitario.

2. Il Direttore sanitario:

a) concorre, unitamente al Presidente del Comitato di gestione, che ne ha la responsabilità, alla gestione della struttura ospedaliera;

b) dirige, ai fini igienico-sanitari e tecnico-organizzativi, i servizi;

c) opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione;

- d) formula nei confronti del Comitato di gestione proposte e pareri sugli atti relativi a materie di sua competenza per quanto concerne l'organizzazione e la gestione tecnico-sanitaria dell'Ospedale e l'acquisizione di personale e di attrezzature;
- e) collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- f) collabora al controllo di gestione dell'Ospedale;
- g) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività veterinaria.

3. L'incarico di Direttore sanitario viene conferito a un professore di ruolo o ad un ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria che sia medico veterinario iscritto all'Ordine, appartenente ai SS.SS.DD. d'indirizzo clinico (VET/08, VET/09 o VET/10). Il Direttore sanitario viene eletto dal Consiglio di Facoltà che lo sceglie tra i componenti del Comitato di gestione, tenendo in considerazione l'opportunità di un'alternanza tra i SS.SS.DD. clinici.

4. Il mandato del Direttore sanitario ha durata quadriennale e non è rinnovabile consecutivamente.

**Art. 9 - Struttura organizzativa dell'Ospedale**

1. L'Ospedale è organizzato in 4 Unità operative complesse
- a) Chirurgia;
  - b) Medicina;
  - c) Fisiopatologia e Clinica della riproduzione.
  - d) Anatomia Patologica

L'Ospedale può, inoltre, essere articolato in unità semplici.

2. Il Direttore sanitario nomina un responsabile per ogni Unità operativa, eletto

- d) formula nei confronti del Comitato di gestione proposte e pareri sugli atti relativi a materie di sua competenza per quanto concerne l'organizzazione e la gestione tecnico-sanitaria dell'Ospedale e l'acquisizione di personale e di attrezzature;
- e) collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- f) collabora al controllo di gestione dell'Ospedale;
- g) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività veterinaria.

**3. L'incarico di Direttore sanitario viene conferito a un professore di ruolo o ad un ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria, appartenente ai SS.SS.DD. d'indirizzo clinico (VET/08, VET/09 o VET/10) o ad un soggetto esterno. E' requisito essenziale per il conferimento dell'incarico sia al soggetto interno che a quello esterno l'iscrizione all'Ordine dei medici veterinari. Il Direttore sanitario viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, dietro formulazione da parte del Consiglio di Facoltà di una proposta contenente una rosa di tre nomi, uno dei quali almeno un soggetto esterno alla Facoltà stessa, tenendo in considerazione, ove possibile, l'opportunità di un'alternanza tra i SS.SS.DD. clinici.**

4. Il mandato del Direttore sanitario ha durata quadriennale e non è rinnovabile consecutivamente.

**Art. 9 - Struttura organizzativa dell'Ospedale**

1. L'Ospedale è organizzato in 4 Unità operative complesse
- e) Chirurgia;
  - f) Medicina;
  - g) Fisiopatologia e Clinica della riproduzione.
  - h) Anatomia Patologica

L'Ospedale può, inoltre, essere articolato in unità semplici.

2. Il Direttore sanitario nomina un responsabile per ogni Unità operativa, eletto

dagli afferenti all'Unità medesima.

3. Per esigenze didattiche, sanitarie e di ricerca, possono essere costituite Unità di servizi trasversali previa approvazione del comitato tecnico di gestione.

4. L'espletamento delle pratiche amministrative correlate ai servizi dell'Ospedale offerti all'utenza è a cura di uno sportello unico, denominato "Accettazione", che funge anche da struttura di ricevimento dei pazienti.

5. L'organizzazione delle attività ospedaliere (ricevimento, accettazione, visita, ricovero, dimissioni dei pazienti, registrazione dei dati, refertazione) e le modalità del loro espletamento, nonché il comportamento all'interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono accedere sono disciplinati da un apposito regolamento interno redatto dal Comitato di gestione.

#### **Art. 10 - Accesso all'Ospedale**

1. Possono accedere all'Ospedale:

- a) gli utenti indicati all'art. 5;
- b) il personale tecnico-amministrativo afferente;
- c) i conduttori degli animali;
- d) i visitatori e i medici veterinari in visita per scambi culturali, opportunamente registrati e accompagnati da un operatore, secondo un disciplinare definito dal Direttore sanitario e approvato dal Comitato di gestione;
- e) i medici veterinari per visite di referenza.

#### **Art. 11 - Revisione amministrativo-contabile**

1. Le operazioni di riscontro e di verifica sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ospedale vengono effettuate secondo le norme previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

dagli afferenti all'Unità medesima.

3. Per esigenze didattiche, sanitarie e di ricerca, possono essere costituite Unità di servizi trasversali previa approvazione del comitato tecnico di gestione.

4. L'espletamento delle pratiche amministrative correlate ai servizi dell'Ospedale offerti all'utenza è a cura di uno sportello unico, denominato "Accettazione", che funge anche da struttura di ricevimento dei pazienti.

5. L'organizzazione delle attività ospedaliere (ricevimento, accettazione, visita, ricovero, dimissioni dei pazienti, registrazione dei dati, refertazione) e le modalità del loro espletamento, nonché il comportamento all'interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono accedere sono disciplinati da un apposito regolamento interno redatto dal Comitato di gestione.

#### **Art. 10 - Accesso all'Ospedale**

1. Possono accedere all'Ospedale:

- a) gli utenti indicati all'art. 5;
- b) il personale tecnico-amministrativo afferente;
- c) i conduttori degli animali;
- d) i visitatori e i medici veterinari in visita per scambi culturali, opportunamente registrati e accompagnati da un operatore, secondo un disciplinare definito dal Direttore sanitario e approvato dal Comitato di gestione;
- e) i medici veterinari per visite di referenza.

#### **Art. 11 - Gestione amministrativo-contabile dell'Ospedale**

1. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro è il Dipartimento di Scienze Veterinarie. Ad esso è affidata la gestione amministrativo-contabile dell'Ospedale ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università di Messina. Il Segretario del Dipartimento sede amministrativa dell'Ospedale è responsabile della gestione finanziaria e contabile dello stesso.

2. Il responsabile amministrativo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) funge da raccordo tra l'Ospedale ed il Dipartimento sede amministrativa dello stesso, curando tutte le attività necessarie propedeutiche alla gestione finanziaria e contabile dell'Ospedale, di competenza del Segretario Amministrativo.

**Art. 12 - Assicurazione**

1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dall'Ospedale sono inserite nelle polizze generali dell'Università.  
2. Il rischio derivante dall'attività di supporto a didattica, ricerca, sperimentazione e assistenza nei riguardi del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per i soggetti per i quali è prevista, a norma delle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali, una copertura assicurativa, questa è garantita dall'Amministrazione universitaria.

**Art. 13 - Modifiche al Regolamento**

1. A far data dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14 - Norma transitoria**

1. Nelle more del completamento delle procedure di riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, il Dipartimento sede amministrativa dell'Ospedale sarà individuato dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria.

2. A partire dalla costituzione del Dipartimento di Scienze Veterinarie, le previsioni del presente regolamento riguardanti la Facoltà di Medicina Veterinaria sono da considerare riferite al Dipartimento suddetto.

3. Nelle more della designazione del Direttore Generale, le competenze attribuite allo stesso sono da intendersi

**Art. 12 - Assicurazione**

1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dall'Ospedale sono inserite nelle polizze generali dell'Università.  
2. Il rischio derivante dall'attività di supporto a didattica, ricerca, sperimentazione e assistenza nei riguardi del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per i soggetti per i quali è prevista, a norma delle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali, una copertura assicurativa, questa è garantita dall'Amministrazione universitaria.

**Art. 13 - Modifiche al Regolamento**

1. A far data dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14 - Norma transitoria**

1. A partire dalla costituzione del Dipartimento di Scienze Veterinarie, le previsioni del presente regolamento riguardanti la Facoltà di Medicina Veterinaria sono da considerare riferite al Dipartimento suddetto.

riferite al Direttore Amministrativo.